

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, GARANZIA E CONCILIAZIONE

- ✓ **VISTO** il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- ✓ **VISTE** le nuove funzioni attribuite alla Commissione relative all'attività di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 31, comma 12, 13, 14 e 15 della legge n. 183/2010;
- ✓ **VISTO** gli artt. 410 e ss. cod. proc. civ. così come modificati dall'articolo 31, della Legge n. 183/2010;
- ✓ **VISTO** il D.Lgs. n.81/15 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e con il quale sono state ampliate le competenze delle Commissioni di Certificazione;
- ✓ **VISTO** l'art. 26 del D.Lgs n. 151 del 2015;
- ✓ **CONSIDERATO** che l'art. 76, comma 1, lett. a), del DLgs 10 settembre 2003, n. 276 individua, quali organi abilitati alla certificazione, le Commissioni di Certificazione istituite presso gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la Commissione di Certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- ✓ **VALUTATO** che le intese consentono alle Commissioni di operare in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l'intero ambito nazionale;
- ✓ **CONSIDERATO** che le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione, così come disciplinato dall'art. 78, comma 2, D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276;
- ✓ **CONSIDERATA** l'obbligatorietà della certificazione di taluni contratti al fine di poter operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come disciplinato dal DPR. 14 settembre 2011, n. 177;
- ✓ **CONSIDERATE** le nuove competenze delle Commissioni di Certificazione introdotte dagli artt. 2, comma 3; 3; 6, comma 6; 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dall'art. 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015;
- ✓ **RITENUTO** quindi di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della Commissione;
- ✓ **PREMesso** che la Commissione di Certificazione è stata istituita il 14/10/2024.

TITOLO I

ARTICOLO 1 – Commissione di Certificazione

- 1) È costituita presso FUEB la Commissione di Certificazione, di cui all'art. 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 276/2003. La Commissione, quale organismo terzo e imparziale, opera anche su base nazionale attraverso i costituendi e costituiti Ente Bilaterali Territoriali.
- 2) La Commissione di Certificazione è formata da 4 (quattro) componenti, incluso il Presidente ed il Vicepresidente, che rappresentano le Organizzazioni Datoriali per 2 (due) unità e le Organizzazioni Sindacali per 2 (due) unità. I componenti della Commissione di Certificazione (da qui anche "Commissari") sono in carica per effetto di apposita delibera e sono i membri designati dal Consiglio Direttivo di FUEB, previa consultazione con le Parti sociali costituenti FUEB.
- 3) Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono designati con apposita delibera di FUEB e possono essere riconfermati, su proposta delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali costituenti FUEB.
- 4) Il Presidente ed il Vicepresidente sono designati alternativamente su proposta delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali costituenti FUEB, in modo che, nel periodo in cui è Presidente sarà scelto su proposta delle Organizzazioni Sindacali Datoriali o riconfermato, il Vicepresidente sia scelto su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.
- 5) Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione possono essere sostituiti in caso di rinuncia, d'impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all'art. 78, comma 2, lett. b) e di conflitto di interessi, con apposita delibera di sostituzione del Consiglio Direttivo di FUEB.
- 6) Il Presidente od il Vicepresidente convoca la Commissione per gli adempimenti necessari all'espletamento delle relative funzioni ogni volta se ne riscontrerà la necessità.
- 7) Possono essere nominati, con provvedimento del Presidente FUEB su proposta dell'Assemblea dell'Ente da 2(due) a 4(quattro) commissari supplenti nei casi di assenza e/o impedimento dei commissari ordinari al fine di garantire la continuità operativa della Commissione di Certificazione. I commissari supplenti possono essere convocati, unitamente ai commissari ordinari, per gli adempimenti relativi alla concessione o meno del Provvedimento di Certificazione.
- 8) La Commissione di Certificazione può sempre, in ogni fase della procedura di certificazione, avvalersi di collaboratori esterni scelti a suo insindacabile giudizio
- 9) Tutti i componenti della Commissione di Certificazione durano in carica tra anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Direttivo FUEB che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione di Certificazione resta in carica fino alla data d'insediamento dei successivi componenti ordinari e supplenti, nominati dall'FUEB entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.

ARTICOLO 2 – Competenze della Commissione

- 1) La Commissione di Certificazione è competente a svolgere le seguenti funzioni:
 - ✓ certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
 - ✓ certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
 - ✓ certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;

- ✓ certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche sugli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all'art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - ✓ certificazione delle rinunce e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - ✓ certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
 - ✓ certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento;
 - ✓ esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione riguardo ai contratti per cui abbia in precedenza adottato l'atto di certificazione e il tentativo facoltativo di conciliazione riguardo contratti non sottoposti a procedura di certificazione;
 - ✓ soluzione arbitrale delle controversie.
 - ✓ ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) Laddove la domanda di certificazione abbia come oggetto la certificazione di clausole compromissorie, le parti possono essere assistite da un loro legale di fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale di riferimento.

ARTICOLO 3 – Logistica, diritti di segreteria, compensi

- 1) La Commissione di Certificazione svolge le proprie funzioni in locali idonei ed al meglio attrezzati per le riunioni e audizioni, messi a disposizione da FUEB anche in forma telematica, in collegamento audio e/o videoconferenza. La commissione è coadiuvata da personale amministrativo e si avvale di ogni mezzo idoneo a svolgere le proprie funzioni.
- 2) La Commissione di Certificazione è tenuta ad applicare l'eventuale delibera del Consiglio Direttivo dell'FUEB riguardo l'applicazione di diritti di segreteria e/o ogni altro importo, anche a titolo di rimborso per il rilascio del provvedimento.
- 3) La ripartizione delle entrate derivanti dall'attività della Commissione di Certificazione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo FUEB.
- 4) Il Consiglio Direttivo FUEB, altresì, può prevedere un emolumento per i singoli componenti della Commissione di Certificazione oltre al rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio.

ARTICOLO 4 – Sottocommissione di Certificazione ed Ente Bilaterale Territoriale

- 1) FUEB può insediare all'interno dell'Ente Bilaterale Territoriale, commissioni locali di certificazione ("sotto-commissioni"), quali organi di supporto della Commissione di Certificazione Nazionale con propria delibera
- 2) La sottocommissione ha compiti istruttori e non di certificazione; presta attività di consulenza e assistenza di cui all'Art. 81 del D.lgs. 276/2003 alle parti nella formulazione e redazione del contratto e predispone osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione di Certificazione
- 3) La sottocommissione può essere delegata dalla Commissione di Certificazione ad espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento
- 4) In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni degli organi istruttori.

- 5) Gli Enti Bilaterali Territoriali pur essendo soggetti autonomi sono sottoposti ad obblighi, vincoli, indirizzi, regolamenti e linee guida di FUEB
- 6) Ogni membro dell'Ente Bilaterale Territoriale è designato dalle Organizzazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali costituenti l'FUEB previa loro autonoma valutazione del curriculum professionale

ARTICOLO 5 - Norme per i Componenti della Commissione e sottocommissione

- 1) I componenti della Commissione di Certificazione e sottocommissione, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione o sotto-Commissione che ineriscono alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione, conciliazione o arbitrato che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti o affini entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- 2) Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell'astenuto con un supplente, mediante delibera della Commissione.

ARTICOLO 6 – Regolarità e validità delle sedute e delibere

- 1) Per la regolarità e validità delle sedute e rispettive delibere della Commissione di Certificazione è necessaria la presenza minima di 3 (tre) membri che rappresentino sia le Organizzazioni Datoriali che le Organizzazioni Sindacali in uguale misura. Tra questi deve necessariamente figurare il Presidente od il Vicepresidente che ha convocato la seduta di Commissione.
- 2) La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o Vicepresidente che ha convocato la seduta di Commissione.

ARTICOLO 7 – Sede

- 1) La Commissione di Certificazione ha sede legale presso l'FUEB, Via San Sotero 32 – 00165 Roma.

ARTICOLO 8 – Delegati Territoriali

- 1) FUEB può designare, previa consultazione della Organizzazioni Datoriali e Sindacali costituenti l'Ente, Delegati Territoriali per svolgere funzioni disciplinate dalla lettera d'incarico professionale sottoscritta da entrambe le parti.
- 2) I Delegati Territoriali, di comprovata esperienza settoriale ed in possesso di titolo idoneo a ricoprire il ruolo, possono essere designati nelle more dell'istituzione degli Enti Bilaterali Territoriali ed anche nei casi in cui il Consiglio Direttivo FUEB ne ravvisi la necessità a livello territoriale.

TITOLO II

PROCEDIMENTO E PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE

Premessa

- ✓ **CONSIDERATO** che compito del soggetto certificatore è quello di accertare ovvero verificare che il contenuto del contratto stipulato tra le parti rispetti le previsioni normative e sia conforme al *nomen juris* del contratto scelto;
- ✓ **CONSIDERATO** che la certificazione è un atto amministrativo e che essa consiste nel dare certezza di fatti giuridicamente rilevanti e tale certezza è cristallizzata nel Provvedimento finale;
- ✓ **CONSIDERATO** che, così come disciplinato dall'art. 78 comma 1 del D.lgs. n. 276/2003 e modificato dal D.lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro e necessariamente per i contratti di cui al DPR 177/2011, in particolare per i contratti di appalto (nell'ipotesi cui si verifichino interferenze tra le organizzazioni del committente e dell'appaltatore nel luogo confinato), contratti di subappalto e per i contratti di lavoro "non standard", da eseguirsi all'interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento.

Tutto ciò premesso, il procedimento si articola secondo i seguenti principi e le seguenti fasi.

ARTICOLO 9 - Norme generali

- 1) Il procedimento di certificazione è rappresentato, ai fini del presente regolamento, da una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione del Provvedimento di Certificazione finale, che resta di esclusiva competenza della Commissione Certificazione.
- 2) Le Sottocommissioni curano l'intera fase istruttoria secondo quanto previsto dai successivi artt. 10, 11 e nel caso di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento, all'art. 12.
- 3) La Commissione Nazionale emana il Provvedimento finale di Certificazione e in ogni caso, delibera in maniera autonoma.

ARTICOLO 10 – Istanza di Certificazione

- 1) L'istanza di certificazione va presentata alla Commissione Nazionale utilizzando il modello predisposto da FUEB in conformità alla vigente normativa in materia di bollo e deve essere corredata da tutti gli altri allegati richiesti.
- 2) L'istanza deve indicare gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in merito ai quali le parti chiedono la certificazione. Le parti devono dichiarare esplicitamente che non vi sono altri procedimenti di certificazione relativi allo stesso contratto e che in precedenza non vi sia stato un Provvedimento di diniego sulla stessa istanza. In caso contrario, lo stesso Provvedimento di diniego deve essere allegato in copia alla documentazione presentata.
- 3) Verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, viene predisposto il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse.

ARTICOLO 11 - Comunicazione ex. art. 78, comma 2, lettera a

- 1) Predisposto il calendario dei lavori, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett. a) del d.lgs. 276/03, la Commissione di Certificazione comunica l'avvio del procedimento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente, con indicazione delle parti, della loro sede, residenza o domicilio, oltreché della data di ricevimento dell'istanza e della data in cui tale istanza sarà discussa.

- 2) La comunicazione può essere rinviata laddove sia richiesta una documentazione integrativa che dovrà essere inoltrata dalle parti nel termine di 30 giorni.
- 3) L'organo ispettivo ha facoltà di accesso agli atti del procedimento di certificazione, previa richiesta scritta alla commissione di certificazione da inviarsi a mezzo PEC a: commissione.fueb@pec.it

ARTICOLO 12 – Audizione

- 1) Qualora la Commissione intenda procedere all'audizione delle parti, la stessa può realizzarsi in presenza o a distanza e con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla medesima Commissione. Il procedimento non potrà proseguire in caso di assenza anche di una sola parte e sarà necessario presentare una nuova domanda.
- 2) Relativamente alla certificazione di contratti di lavoro, di singole clausole e delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti, la Commissione espleta l'audizione delle parti, salvo il caso in cui la Commissione non la ritenga necessaria. Relativamente alla certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142 e alla certificazione degli standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, ai fini della qualificazione delle imprese per la sicurezza di cui all'art. 27, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'audizione si svolge se è decisa dalla Commissione e secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
- 3) Le parti devono presenziare personalmente alla prevista audizione. Il lavoratore nel caso di impossibilità a presenziare comunica le motivazioni del caso, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Commissione che decide per il rinvio dandone atto nel verbale di seduta.
- 4) Il datore di lavoro/committente può intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante, monito di procura speciale, solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l'eventuale documentazione probatoria al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Le parti possono comunque farsi assistere dall'organizzazione sindacale o di categoria o da un professionista iscritto all'albo. Il verbale conclusivo deve riportare i nomi dei soggetti designati a fornire assistenza.
- 5) Le parti richiedenti la certificazione hanno facoltà di esentare la Commissione dall'audizione delle stesse. La richiesta, per essere accolta dalla Commissione, deve provenire sempre e senza eccezioni da ambo le parti interessate. La comunicazione contenente la volontà di non procedere all'audizione ha forma libera, deve pervenire alla Commissione tramite posta PEC o raccomandata A/R e può essere presentata anche contestualmente all'istanza di avvio del procedimento di certificazione. Resta salva la possibilità della Commissione di procedere comunque ed in ogni caso, ed in ragione di comprovvate esigenze, all'espletamento dell'Audizione.

ARTICOLO 13 - Trasmissione documentazione

- 1) L'organo che ha curato la fase istruttoria, trasmette alla Commissione Nazionale a mezzo Pec, A/r o consegna a mano, tutta la documentazione e un giudizio motivato e sull'opportunità o meno di concedere il Provvedimento di Certificazione finale. Detto giudizio non è in alcun modo vincolante per la Commissione Nazionale.

ARTICOLO 14 – Relatori

- 1) Dopo un sommario esame della documentazione ricevuta, il Presidente della Commissione di Certificazione nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra membri ordinari e/o supplenti della Commissione rappresentanti delle OO.SS o altro soggetto delegato.
- 2) Il relatore riferisce le determinazioni raggiunte in merito all'esame della documentazione ricevuta e in particolare riguardo alla presenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 15 - Prerogative della Commissione di Certificazione

- 1) La Commissione può, sentito il Consiglio Direttivo di FUEB, apportare modifiche al presente regolamento.
- 2) La Commissione può, per attività di consulenza, avvalersi di personale esterno qualificato in materia anche in sede di emissione del Provvedimento di Certificazione. In nessun caso il parere ricevuto è vincolante per la concessione o meno del medesimo Provvedimento di Certificazione.

ARTICOLO 16 - Delibere della Commissione, termine del procedimento, sospensione e rinuncia

- 1) Terminata la fase di cui all'art. 14, la Commissione Nazionale delibera a maggioranza sulla concessione o meno del Provvedimento di Certificazione. In caso di parità decide il Presidente.
- 2) Il procedimento deve essere concluso nel termine di giorni 30 a decorrere dal ricevimento dell'istanza o dall'ulteriore documentazione che sia stata richiesta. Il termine resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua e il mercoledì successivo.
- 3) Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di:
 - mancata produzione della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione;
 - mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l'audizione;
 - mancata comparazione nella data concordata.
- 4) La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l'audizione.

ARTICOLO 17 - Provvedimento di Certificazione

- 1) Il Provvedimento di Certificazione deve essere motivato e deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato. L'obbligo di motivazione sussiste anche laddove il Provvedimento di Certificazione sia negato.
- 2) Il Provvedimento, così emanato, deve riportare l'autorità e i termini per presentare ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.lgs. n 276 del 2003. Qualsiasi soggetto voglia presentare ricorso deve rivolgersi preventivamente alla Commissione di Certificazione e per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 c.p.c.
- 3) Tutta la documentazione che riguarda la procedura di certificazione è accessibile in ogni momento dalle parti istanti, previa richiesta scritta.
- 4) Laddove vi sia stato un Provvedimento di diniego, le parti possono presentare una nuova domanda integrata con nuove motivazioni e presupposti e che sarà oggetto di una nuova valutazione.

- 5) Il Provvedimento di Certificazione o di diniego è redatto in triplice copia originale: un rimane agli atti della Commissione, due sono inviate alle parti istanti. La trasmissione può avvenire anche per Pec laddove il Provvedimento venga firmato digitalmente. Sarà cura delle parti istanti apporre sullo stesso una marca da bollo di € 16,00. Il Provvedimento è firmato dal Presidente o dal Vicepresidente che ha provveduto alla convocazione ed ha presieduto la sessione della Commissione.

ARTICOLO 18 - Rapporti con i servizi ispettivi e di vigilanza

- 1) Nell'ottica di una leale collaborazione con i servizi ispettivi e di vigilanza, la Commissione sospende il procedimento nel caso in cui apprenda per iscritto, da una delle parti o dai servizi stessi, dell'avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell'istanza ed avente ad oggetto il medesimo contratto oggetto di richiesta di certificazione.
- 2) La Commissione, previa valutazione del caso concreto e secondo opportunità, può poi sospendere, con delibera adottata in occasione delle proprie sedute, il procedimento nelle seguenti ipotesi:
 - avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell'istanza con svolgimento di verifica ispettiva su contratto precedente posto in essere tra le stesse parti ed avente contenuto analogo;
 - accesso ispettivo presso la sede aziendale di almeno una delle parti istanti antecedentemente la ricezione dell'istanza, anche nel caso in cui oggetto di tale verifica dovessero risultare rapporti diversi ma aventi contenuto analogo.
- 3) Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il procedimento resta sospeso in attesa degli esiti di quello ispettivo o sino al decorso dei termini di legge per l'ultimazione di quest'ultimo con l'emissione del relativo provvedimento.

ARTICOLO 19 - Conservazione dei Contratti Certificati

- 1) I contratti e atti certificati e il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione Nazionale per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti s'impegnano a comunicare alla Commissione l'estinzione dei contratti e atti certificati privi di termine finale ovvero estinti in data diversa da quella prevista dal contratto o atto.
- 2) La conservazione dei contratti e atti certificati e dei relativi fascicoli avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.
- 3) La Commissione di Certificazione può fornire copia del contratto certificato, dietro richiesta, ai servizi competenti di cui all'art. 4 bis, comma 5, D.lgs. 21 aprile 2000 n.181 oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

ARTICOLO 20 – Modulistica

- 1) La Commissione approva gli schemi allegati relativi alla modulistica necessaria all'attività di certificazione e le eventuali e successive modifiche.

TITOLO III

RIMEDI ESPERIBILI CONTRO I PROVVEDIMENTI

ARTICOLO 21 - Tentativo obbligatorio di conciliazione

- 1) Ai sensi dell'art. 80, c.4, del D.lgs. 276 del 2003, per adire l'autorità giudiziaria occorre preventivamente rivolgersi alla Commissione di Certificazione che ha adottato il Provvedimento, per espletare un tentativo obbligatorio di conciliazione.
- 2) La richiesta di conciliazione deve indicare sommariamente i fatti e le ragioni poste a fondamento della pretesa.
- 3) La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.
- 4) La Commissione, entro i 10 (dieci) giorni successivi al deposito, fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve essere tenuto entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- 5) La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
- 6) Nel caso sia raggiunto un accordo si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente della Commissione che ha esperito il tentativo e che sarà poi depositato, a cura di una delle parti, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo, specificando, comunque, le eventuali parti su cui concordano. La Commissione di Certificazione rilascia alla parte copia del verbale entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 22 - Tentativo facoltativo di conciliazione

- 1) Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., le quali abbiano un oggetto diverso da quello inherente alla qualificazione di un contratto in precedenza certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.lgs. n. 276/2003, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.lgs. n. 276/2003 medesimi, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le stesse modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento.
- 2) Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto.
- 3) Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l'eventuale ipotesi d'accordo e, in tal caso, non trovano applicazione il comma 2 e 3 dell'art. 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 23 - Ricorso al Giudice del Lavoro

- 1) Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. 276/2003, nei confronti del Provvedimento di Certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto è destinato a produrre effetti possono, previo esperimento del tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, proporre ricorso avanti al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro per:
 - erronea qualificazione del contratto
 - vizi del consenso
 - difformità tra programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

ARTICOLO 24 - Ricorso al TAR

- 1) Ai sensi del comma 5 e del medesimo art. 80, il Provvedimento di Certificazione può essere impugnato dinanzi al TAR per violazione del procedimento o per eccesso di potere, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.

ARTICOLO 25 - Competenza della Commissione in Funzione Arbitrale

- 1) Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell'art. 31, comma 12, legge n. 183/2010.

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 26 – Convenzioni

- 1) Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 la Commissione potrà concludere convenzioni con le altre sedi di certificazione.

ARTICOLO 27 - Norme transitorie

- 1) In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, le Commissioni di Certificazione operano sulla base del presente regolamento e delle indicazioni di FUEB.

ARTICOLO 28 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore in data 02/01/2026.